



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ

(emanato con Decreto Rettorale n. 137/2019 del 16 aprile 2019)

in vigore dal 17 aprile 2019

INDICE

- Articolo 1 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 2 – Funzioni e compiti del Presidio della Qualità di Ateneo
- Articolo 3 – Composizione, nomina e durata del mandato
- Articolo 4 – Incompatibilità e decadenza
- Articolo 5 – Modalità di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo
- Articolo 6 – Funzioni del Presidente
- Articolo 7 – Ufficio di supporto
- Articolo 8 – Accesso alle informazioni
- Articolo 9 – Pubblicità e verbalizzazione
- Articolo 10 – Norme di rinvio
- Articolo 11 – Pubblicità
- Articolo 12 – Norma transitoria
- Articolo 13 – Entrata in vigore

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, definito coerentemente con la normativa MIUR-ANVUR relativa all'Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA), disciplina la composizione, la durata, le modalità di funzionamento ed i compiti del Presidio della Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (in seguito definito PQA).

Articolo 2

Funzioni e compiti del Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il PQA esercita le sue funzioni nell'ambito dell'Assicurazione della Qualità (AQ) nella didattica, ricerca e terza missione dell'Ateneo.
2. Al PQA sono attribuite le seguenti funzioni:
 - promuovere la cultura della qualità nell'Ateneo;
 - promuovere e supportare la costruzione dei processi per l'AQ di tutto l'Ateneo, in conformità alla normativa vigente ed a quanto dichiarato nei documenti programmatici;
 - supervisionare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ;



- analizzare e recepire le indicazioni relative alla qualità provenienti da soggetti esterni all'Ateneo, proponendo integrazioni e/o modifiche ai processi in atto;
 - proporre strumenti comuni per l'AQ e promuovere le attività formative ai fini della loro applicazione;
 - fornire supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti, ai Direttori di Dipartimento e alle Scuole per le attività comuni;
 - proporre agli Organi di Governo azioni d'intervento e linee guida;
 - esprimere pareri sulle azioni degli Organi di Governo, ove richiesti;
 - attuare le indicazioni e linee di indirizzo fornite dal Nucleo di Valutazione (NdV);
 - fornire al Rettore anche le indicazioni necessarie al Riesame del Sistema di AQ;
 - collaborare con i corrispondenti organismi di AQ presenti nelle altre università con la finalità di scambio delle reciproche esperienze.
3. In relazione alle attività formative al PQA sono attribuiti i seguenti compiti:
- organizzare e verificare l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS) dell'Ateneo;
 - sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - sovrintendere all'organizzazione e monitorare le rilevazioni dell'opinione dei docenti, degli studenti, dei laureandi e dei laureati;
 - organizzare e verificare l'attività del Riesame dei CdS;
 - valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - assicurare il corretto flusso informativo da e verso il NdV e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
4. In relazione alle attività di ricerca e di terza missione il PQA:
- organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca);
 - supervisiona il regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca e di terza missione in conformità a quanto programmato e stabilito dalla Governance di Ateneo;
 - assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV.

Articolo 3

Composizione, nomina e durata del mandato

1. Il PQA è costituito da:

- un docente per ogni Dipartimento;
- un docente per ogni Area (Giuridico-Economico-Politico-Sociale, Scientifica, Umanistica);
- i responsabili dei Servizi amministrativi afferenti alla didattica, alla ricerca e alla terza missione.

I docenti che compongono il PQA sono individuati tra i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori universitari ed i ricercatori a tempo determinato di tipo b) dell'Ateneo.

2. I componenti del PQA sono nominati dal Rettore con proprio Decreto.

3. Il Presidente viene designato dal Rettore tra i professori ordinari componenti del PQA.

4. La durata del mandato del PQA coincide con quello del Rettore, fatte salve le proroghe di legge.



5. È facoltà del Rettore disporre eventuali modifiche nella composizione del PQA.
6. Al PQA è assegnato, con Disposizione del Direttore Generale, un Ufficio di supporto amministrativo con comprovata esperienza in materia di gestione e applicazione dei processi di AQ. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di supporto.

Articolo 4

Incompatibilità e decadenza

1. Il ruolo di componente del PQA è incompatibile con quello di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola e dei Gruppi di Riesame, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
2. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del PQA cessino dalle funzioni nel corso del mandato, il Rettore provvederà tempestivamente a sostituirli, limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato del Presidio.

Articolo 5

Modalità di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il PQA è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione.
2. Le riunioni sono valide se vi partecipa, anche in videoconferenza, la metà più uno dei componenti.
3. Ciascun componente può chiedere al Presidente una riunione straordinaria per trattare questioni ritenute urgenti, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno.
4. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio di Supporto del PQA ai componenti del Presidio, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo prima della riunione.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute del PQA non sono pubbliche, tuttavia, per la discussione di argomenti di particolare interesse, il Presidente può chiedere l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
7. In caso di assenza del Presidente, la seduta è condotta da un componente del Presidio designato dal Presidente.
8. Nell'ambito del PQA possono essere istituiti Gruppi di Lavoro su argomenti specifici. I Gruppi di Lavoro informano costantemente il Presidente e i componenti del PQA sullo sviluppo delle attività a loro assegnate che sono oggetto di approvazione finale da parte del PQA.

Articolo 6

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il PQA.
2. Interagisce con gli Organi di Governo dell'Ateneo, il MIUR, l'ANVUR, le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) e con gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nel sistema di AQ.
3. Promuove e coordina le attività del PQA, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.



4. Sottoscrive tutti gli atti del PQA.
5. Convoca le riunioni, le presiede, stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende l'attuazione delle decisioni prese.

Articolo 7

Ufficio di supporto

1. L'Ufficio di supporto collabora con il PQA al fine di agevolare e rendere efficaci i processi di AQ.
2. In particolare:
 - organizza e predispone la classificazione e l'archiviazione di tutti gli atti e documenti del PQA;
 - realizza, individuando le competenze necessarie, le azioni promosse dal PQA;
 - gestisce l'organizzazione dei flussi informativi tra il PQA e gli altri organi e articolazioni dell'Ateneo;
 - gestisce e aggiorna il sito *web* del PQA;
 - fornisce supporto metodologico, gestionale ed operativo alla individuazione, definizione ed attuazione delle attività del PQA.
 - predispone la reportistica.

Articolo 8

Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQA gode di piena autonomia operativa.
2. L'Ateneo garantisce al PQA il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie al suo efficace funzionamento.
3. Il PQA, al fine di acquisire le informazioni specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Articolo 9

Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
2. I verbali inerenti tematiche di particolare rilevanza e cogenza vengono trasmessi al Rettore, Direttore Generale e al Nucleo di Valutazione.
3. La sintesi dei verbali del PQA (ordine del giorno degli argomenti trattati e i principali risultati) viene pubblicata sul sito *web* del PQA.

Articolo 10

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 11

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.



Articolo 12

Norma transitoria

1. Il mandato dei membri del Presidio della Qualità di Ateneo attualmente in carica è prorogato sino al 31 dicembre 2020.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.